

**ELENCO SENTENZE 2013
(DEFINITIVO)**

	N. ricorso	Data	Sentenza/Abstract
1	43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 37818/10	8.1.13	<p>Torreggiani e altri – <i>in materia di condizioni di detenzione.</i> I ricorrenti, detenuti negli istituti penitenziari di Busto Arsizio e Piacenza, avevano adito la Corte EDU lamentando che le loro rispettive condizioni detentive costituissero trattamenti inumani e degradanti ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. Essi avevano denunciato la mancanza di spazio vitale nelle rispettive celle (nelle quali avrebbero avuto a disposizione uno spazio personale di 3 m²), l'esistenza di gravi problemi di distribuzione di acqua calda e una insufficiente aereazione e illuminazione delle celle. La Corte ha dichiarato sussistente la violazione dell'articolo 3 CEDU, avendo accertato che le condizioni detentive descritte avevano sottoposto gli interessati a un livello di sofferenza d'intensità superiore a quello inevitabile insito nella detenzione. La Corte pertanto, dopo aver preso atto che l'eccessivo affollamento degli istituti di pena italiani rappresenta un problema strutturale dell'Italia, ha deciso applicare al caso di specie la procedura della sentenza pilota, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, ed ha ordinato alle autorità nazionali di approntare, nel termine di un anno dalla data in cui la sentenza in titolo sarà divenuta definitiva, le misure necessarie che abbiano effetti preventivi e compensativi e che garantiscano realmente una riparazione effettiva delle violazioni della Convenzione risultanti dal sovraffollamento carcerario in Italia. Nelle more dell'adozione di tali misure sul piano nazionale, la Corte ha disposto il rinvio dell'esame di altri ricorsi, presentati ma non comunicati, aventi come unico oggetto il sovraffollamento carcerario in Italia.</p>
2	4604/09	8.1.13	<p>Qama c. Albania e Italia – <i>in materia di affidamento di minori.</i> Il ricorrente, cittadino albanese, era stato espulso dall'Italia in quanto privo del permesso di soggiorno. Pur non avendo ancora regolato la loro situazione, la moglie e il figlio, anch'essi irregolari, erano rimasti in Italia. A seguito della morte della moglie, il Tribunale dei minori aveva affidato il figlio del ricorrente alla zia. Il ricorrente, assumendo che i suoi parenti acquisiti gli avevano sottratto il figlio e che egli non aveva avuto più contatti con lui, richiese l'assistenza delle autorità italiane per ristabilire le relazioni con il minore. In particolare chiese al</p>

			<p>Ministero della giustizia italiano di avviare il procedimento per il riconoscimento della sentenza del tribunale albanese con la quale era stato riconosciuto il suo diritto di visita al figlio.</p> <p>Il ricorrente promosse quindi ricorso alla Corte EDU, lamentando che le autorità albanesi e italiane non avevano tutelato il suo diritto alle relazioni personali con il figlio in violazione degli articoli 6 § 1 e 8 della Convenzione. <u>La Corte ha dichiarato irricevibile la parte del ricorso relativa all'Italia</u>, in quanto ha constatato che non erano state esaurite le vie di ricorso interne ai sensi dell'articolo 35 §§ 1 e 4 della Convenzione. Quanto alle doglianze nei confronti dell'Albania, la Corte ha ritenuto che, in mancanza di un ricorso al giudice italiano per il riconoscimento del diritto alle relazioni personali o di visita da parte del ricorrente, non vi era un obbligo positivo per l'Albania di adottare le misure che tutelassero il rispetto dei suddetti diritti come riconosciuti dal giudice albanese. Pertanto la Corte ha constatato che non vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione da parte dell'Albania.</p>
3	14817/02	22.1.13	<p><i>Musella e Esposito</i> – <i>in materia di espropriazione indiretta</i>. Costata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica, nonché dell'articolo 6, par. 1, CEDU sotto il profilo dell'eccessiva durata del processo.</p>
4	36228/02	22.1.13	<p><i>Gianquitti e altri</i> – <i>in materia di espropriazione indiretta</i>. Costata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica, nonché dell'articolo 6, par. 1, CEDU sotto il profilo dell'eccessiva durata del processo.</p>
5	24814/03	22.1.13	<p><i>Ventura</i> – <i>in materia di espropriazione indiretta</i>. Costata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica, nonché dell'articolo 6, par. 1, CEDU sotto il profilo dell'eccessiva durata del processo.</p>
6	29703/06	22.1.13	<p><i>Caldarella</i> – <i>in materia di fallimento</i>. La Corte, richiamando i propri precedenti giurisprudenziali in materia di fallimento, ha dichiarato sussistente la violazione dell'articolo 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, e dell'articolo 13</p>

			CEDU in riferimento alle incapacità derivanti dall'iscrizione del nome del ricorrente nel registro dei falliti.
7	36276/10	29.1.13	<i>Cirillo</i> – <i>in materia di cure mediche in carcere.</i> Il ricorrente, detenuto nel carcere di Foggia, è affetto da una grave patologia per la cui cura sono necessari regolari trattamenti fisioterapici. Egli aveva richiesto al magistrato di sorveglianza la sospensione dell'applicazione della pena. Tale domanda era stata respinta, sul presupposto che la sua patologia poteva essere trattata anche in regime di detenzione, a condizione che l'amministrazione penitenziaria assicurasse lo svolgimento di cicli regolari di fisioterapia, se necessario, anche attraverso ricoveri presso centri esterni alla struttura penitenziaria. Poiché il ricorrente aveva potuto solo saltuariamente accedere ai trattamenti prescritti dai sanitari, egli ha adito la Corte EDU lamentando il progressivo peggioramento delle sue condizioni e il mancato trasferimento in un altro carcere. La Corte ha dichiarato la violazione dell'art. 3 CEDU, relativo alla proibizione della tortura, avendo ritenuto che le autorità hanno inadempito al loro obbligo di assicurare un trattamento medico adatto alla patologia del ricorrente e che questi è stato sottoposto ad un trattamento inumano e degradante ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione.
8	25704/11	29.1.13	<i>Lombardo</i> – <i>in materia di diritto di visita del figlio minore.</i> Il ricorrente aveva adito la Corte EDU lamentando la violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare in quanto, dal 2003, nonostante i molteplici provvedimenti emanati dal Tribunale per i Minorenni a lui favorevoli, non ha potuto esercitare pienamente il diritto di visita alla figlia a causa del comportamento ostativo della madre che non accompagnava la minore agli incontri con gli assistenti sociali. Il ricorrente, in particolare, si doleva del fallimento dei Servizi Sociali e dell'autorità giudiziaria. La Corte ha dichiarato sussistente la violazione dell'art. 8 della Convenzione sotto il profilo dell'inadempimento degli obblighi positivi dello Stato, a causa della mancata adozione da parte delle autorità nazionali di misure adeguate e sufficienti a garantire il rispetto del diritto di visita del padre alla figlia minore.
9	56578/00	29.1.13	<i>Lanteri</i> – <i>in materia di espropriazione indiretta.</i> Liquida, ai sensi dell'art. 41 CEDU, l'equa soddisfazione per la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 15.11.2005 per il contrasto dell'espropriazione indiretta con il principio di

			legalità.
10	24891/03	5.2.13	Rubortone – <i>in materia di espropriazione indiretta</i> . Costata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica, nonché dell'articolo 6, par. 1, CEDU sotto il profilo dell'eccessiva durata del processo.
11	24892/12	5.2.13	Rubortone e Caruso – <i>in materia di espropriazione indiretta</i> . Costata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica, nonché dell'articolo 6, par. 1, CEDU sotto il profilo dell'eccessiva durata del processo.
12	24818/03	12.2.13	Armando Iannelli – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'articolo 6, par. 1, CEDU sotto il profilo dell'eccessiva durata del processo.
13	35659/02	5.3.13	Giuseppe Romano – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Il sig. Romano aveva convenuto in giudizio la società C.T. al fine di ottenere il pagamento degli stipendi non corrisposti e il trattamento di fine rapporto. La società convenuta, condannata al pagamento delle suddette somme con sentenza confermata anche in secondo grado, venne successivamente dichiarata fallita. Il ricorrente presentò quindi domanda di ammissione allo stato passivo, ma la relativa procedura si concluse dopo ben sedici anni e un mese per un solo grado di giudizio. Di qui il ricorso alla Corte EDU per violazione dell'equo processo, sotto il profilo della ragionevole durata, e della protezione della proprietà. La Corte, richiamando la propria copiosa giurisprudenza in tema di ragionevole durata del processo, ha constatato la violazione dell'articolo 6, par. 1, CEDU, nonché dell'articolo 1, Prot. n. 1, CEDU in riferimento al ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001. La Corte ha altresì constatato la violazione dell'articolo 1, Prot. n. 1, CEDU in quanto il ritardo nel pagamento delle somme spettanti al ricorrente, conseguente all'eccessiva durata della procedura di fallimento, ha spezzato il giusto equilibrio che deve sussistere tra la protezione del diritto al rispetto dei beni dell'individuo e le esigenze di interesse generale.
14	33359/05	5.3.13	De Carolis e Lolli – <i>in materia di fallimento</i> . La Corte, richiamando i propri precedenti giurisprudenziali in materia di fallimento, ha dichiarato sussistente la

			violazione dell'articolo 8 CEDU, relativo al diritto al rispetto della vita privata e familiare, in riferimento alle incapacità derivanti dall'iscrizione del nome dei ricorrenti nel registro dei falliti e del lasso di tempo necessario per ottenere la riabilitazione.
15	32843/03	12.3.13	<i>Stea e altri</i> – <i>in materia di espropriazione indiretta</i> . Constata la violazione dell'art. 1 Prot. n. 1 CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica.
16	25851/09 29284/09 64090/09	2.4.13	<i>Tarantino e altri</i> – <i>in materia di diritto all'istruzione</i> . I ricorrenti, otto studenti non ammessi ai test di ingresso ai corsi di laurea in medicina ed odontoiatria, si sono rivolti alla Corte EDU lamentando una violazione del loro diritto all'istruzione, di cui all'articolo 2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, in quanto i fini perseguiti dalla normativa che regola il numero chiuso e i test di ingresso non sarebbero legittimi e la misura sarebbe non proporzionata. La Corte ha ritenuto che le misure imposte non siano sproporzionate e che nell'applicarle lo Stato non sia andato oltre il proprio margine di apprezzamento. Per tali motivi, la Corte ha dichiarato non sussistente la violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 1 alla Convenzione.
17	24817/03	2.4.13	<i>Angelo Caruso</i> – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . In tale pronuncia, avente ad oggetto un caso di espropriazione indiretta, la Corte ha dichiarato irricevibile il motivo di ricorso relativo alla violazione del diritto alla protezione dei propri beni di cui all'art. 1, Prot. n. 1 CEDU, per mancanza del requisito di vittima in capo al ricorrente. La Corte ha invece constatato la violazione dell'art. 6 par. 1 CEDU, sotto il profilo dell'eccessiva durata della procedura di cui alla legge c.d. Pinto.
18	5968/09	25.6.13	<i>Anghel</i> – <i>in materia di diritto ad un processo equo</i> . Il sig. Anghel, un cittadino rumeno, aveva denunciato la sottrazione del figlio da parte della moglie e, invocando la Convenzione dell'Aja, aveva richiesto il rientro in patria del minore che si trovava in Italia con la madre. Il Tribunale per i minorenni di Bologna, investito dalle autorità rumene del caso, reputò che non sussistessero motivi per ordinare il rimpatrio del minore e respinse pertanto la domanda del ricorrente. Avverso tale decisione il ricorrente promosse ricorso in Cassazione, ma il ritardo nell'esame della sua istanza di ammissione al gratuito patrocinio e alcune informazioni erranee sulla procedura da seguire gli preclusero di fatto l'impugnativa. La Corte ha constatato la violazione dell'articolo 6 CEDU, avendo

			<p>riconosciuto che, nel caso di specie, il diritto alla difesa, pur previsto dalla legge, non è stato effettivo e, di conseguenza, è stato compromesso il diritto alla tutela giurisdizionale.</p> <p>La Corte europea ha invece respinto il motivo di ricorso relativo alla asserita violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, di cui all'art. 8. CEDU, avendo ritenuto corretta e conforme al supremo interesse del minore la decisione del Tribunale dei minorenni di non consentire il rientro in patria.</p>
19	51160/06	9.7.13	<p><i>Di Giovanni</i> – <i>in materia di libertà di espressione</i>. Il ricorso prende le mosse dal procedimento disciplinare avviato dal CSM nei confronti della ricorrente – un magistrato che all'epoca dei fatti era Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli – per le dichiarazioni da quest'ultima rese in un'intervista rilasciata ad un quotidiano su un'inchiesta penale a carico di un collega. La sezione disciplinare affermò che la ricorrente era venuta meno al suo dovere di discrezione inerente alle sue funzioni di magistrato e al suo dovere di lealtà e rispetto nei confronti di un collega, e le comminò la sanzione dell'ammonizione. La ricorrente adì quindi la Corte EDU, lamentando, tra le altre cose, una violazione della sua libertà di espressione conseguente alla sanzione disciplinare inflitta.</p> <p>La Corte ha preliminarmente rilevato che la sanzione disciplinare contestata costituisce un'ingerenza delle autorità pubbliche nell'esercizio della libertà di espressione riconosciuta dall'articolo 10 della Convenzione. Ciò premesso, la Corte ha ritenuto che la sanzione irrogata non fosse sproporzionata rispetto allo scopo perseguito e che l'ingerenza possa essere considerata «necessaria in una società democratica» ai sensi dell'articolo 10 par. 2 della Convenzione. Pertanto ha dichiarato non sussistente la violazione dell'articolo 10 CEDU.</p>
20	4509/08	9.7.13	<p><i>Ciobanu c. Romania e Italia</i> – <i>in materia di detenzione</i>. Il caso riguarda un cittadino rumeno, il quale ha adito la Corte EDU denunciando le condizioni disumane di detenzione patite negli istituti penitenziari rumeni, nonché il rifiuto dei tribunali di dedurre la durata degli arresti domiciliari scontati in Italia dalla sua pena detentiva in Romania. La doglianza mossa nei confronti dello Stato italiano riguarda invece il suo rimpatrio in Romania, disposto dalle autorità italiane avvenuto senza consegnargli i documenti di identità e i suoi effetti personali.</p> <p>La Corte ha ritenuto che le condizioni di detenzione che il ricorrente ha dovuto sopportare per più di un</p>

			<p>anno, in particolare per il sovraffollamento e le condizioni igieniche deplorevoli della sua cella, lo abbiano sottoposto a una prova di intensità tale da oltrepassare il livello inevitabile di sofferenza inerente alla detenzione. Pertanto la Corte ha constatato la violazione dell'articolo 3 della Convenzione.</p> <p>La Corte ha altresì ritenuto che il ricorrente abbia scontato una pena di durata superiore a quella che avrebbe dovuto subire secondo il sistema giuridico nazionale e tenuto conto dei benefici ai quali aveva diritto. Essa ha quindi dichiarato sussistente la violazione dell'articolo 5 par. 1 della Convenzione.</p> <p>La Corte ha invece respinto, in quanto manifestamente infondato, il motivo di ricorso proposto nei confronti dell'Italia.</p>
21	29385/03	16.7.13	<p>Gagliardi – <i>in materia di processo equo</i>. Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata per il ritardo con il quale è stato erogato l'indennizzo di cui alla legge c.d. Pinto. La Corte ha altresì dichiarato sussistente la violazione dell'art. 6 della Convenzione in considerazione della mancata esecuzione da parte delle autorità di un provvedimento giurisdizionale.</p>
22	32850/02, 32852/02, 34367/02, 34369/02, 34371/02, 34372/02, 34376/02, 34378/02, 34381/02, 34382/02, 34388/02	16.7.13	<p>Corrado e altri – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i>. Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata.</p>
23	32968/02	16.7.13	<p>Fiocca – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i>. Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata.</p>
24	32740/02 32742/02 32743/02 32748/02 32848/02	16.7.13	<p>Galasso e altri – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i>. Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata.</p>
25	5376/11	3.9.13	<p>M.C. e altri – <i>in materia di diritto ad un processo equo</i>. I ricorrenti, 162 cittadini italiani contagiati da sangue infetto loro trasfuso o a causa dell'assunzione</p>

		<p>di prodotti derivati dal sangue, percepivano da parte del Ministero della Salute un'indennità ai sensi della legge n. 210 del 1192, costituita da un importo fisso e da un'indennità integrativa speciale ("IIS"). In giurisprudenza sorse un contrasto circa la possibilità di assoggettare anche quest'ultima voce alla rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT, tema sul quale intervenne il Governo con l'adozione del decreto legge n. 78 del 2010, che stabiliva espressamente la non rivalutabilità dell'IIS, fatta eccezione per le persone affette dalla sindrome da Talidomide.</p> <p>La Corte costituzionale, con sentenza n. 293 del 2011 dichiarò l'illegittimità costituzionale delle disposizioni del decreto legge n. 78 del 2010 in quanto, recando un trattamento discriminatorio nei confronti della categoria dei contagiati da epatiti, si ponevano in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione. I ricorrenti, non avendo ottenuto la rivalutazione dell'IIS nonostante l'intervenuta pronuncia di incostituzionalità, hanno quindi adito la Corte EDU.</p> <p>La Corte ha constatato che l'adozione del d.l. n. 78 del 2010 ha violato il principio di certezza del diritto e il diritto dei ricorrenti ad un giusto processo, in quanto le disposizioni in esso contenute, fornendo un'interpretazione favorevole allo Stato, hanno avuto come effetto quello di rendere vana la prosecuzione dei giudizi già intentati ovvero di privare i ricorrenti dell'esecutorietà delle sentenze loro favorevoli già emesse. La Corte ha quindi dichiarato sussistente la violazione dell'art. 6 CEDU, non avendo ravvisato imperative ragioni di interesse generale a giustificazione dell'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia al fine di influenzare l'esito giudiziario delle liti.</p> <p>La Corte ha altresì ritenuto che il suddetto intervento legislativo ha gravato i ricorrenti di un "onere anomalo ed esorbitante" considerando l'attacco portato ai loro beni sproporzionato. Pertanto ha dichiarato la violazione dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU.</p> <p>I giudici di Strasburgo hanno inoltre constatato la violazione dell'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1, per non avere lo Stato italiano rimosso la disparità di trattamento sanzionata dalla Corte Costituzionale.</p> <p>Infine, la Corte, preso atto che la questione posta alla sua attenzione non costituisce un caso isolato ma rappresenta un problema strutturale derivante dalla resistenza delle autorità italiane a rivalutare l'IIS, anche a seguito della pronuncia della Corte</p>
--	--	---

			<p>costituzionale, ha deciso applicare al caso di specie la procedura della sentenza pilota, ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione, ed ha ordinato alle autorità nazionali di individuare entro sei mesi dall'emanazione della sentenza, un termine tassativo entro cui si impegnino a garantire i diritti oggetto di controversia. Nelle more dell'adozione di tali misure, la Corte ha disposto il rinvio dell'esame di altri ricorsi, presentati ma non comunicati, aventi il medesimo oggetto per un periodo di un anno, ordinando contestualmente al Governo di versare le somme corrispondenti alla rivalutazione dell'IIS a tutte le persone che beneficino dell'indennità prevista dalla legge n. 210 del 1992.</p>
26	43892/04	24.9.13	<p><i>Pennino</i> – <i>in materia di mancata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi.</i> Il Comune di Benevento era stato condannato a corrispondere al ricorrente una somma a titolo di risarcimento danni. In pendenza del suddetto giudizio era intervenuta la dichiarazione di dissesto dell'ente locale, il cui risanamento veniva affidato all'organismo straordinario di liquidazione. In applicazione degli articoli 248 del TUEL e dell'art. 5 della legge n. 140 del 2004 – circa il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'ente di cui sia stato dichiarato il dissesto – il ricorrente si è trovato nell'impossibilità di agire per ottenere il pagamento del suo credito.</p> <p>La Corte ha constatato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, avendo rilevato che il divieto di agire in via esecutiva ha realizzato un'ingerenza illegittima nel diritto del ricorrente al rispetto dei propri beni. La Corte ha altresì dichiarato sussistente la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale, in quanto il ricorrente, che aveva ottenuto l'accertamento giudiziale definitivo del proprio credito nel 2003, è stato privato del suo diritto per un periodo eccessivamente lungo.</p>
27	43870/04	24.9.13	<p><i>De Luca</i> – <i>in materia di mancata esecuzione di provvedimenti giurisdizionali definitivi.</i> Il Comune di Benevento era stato condannato a corrispondere al ricorrente una somma a titolo di canoni di locazione non corrisposti e risarcimento danni. In pendenza del suddetto giudizio era intervenuta la dichiarazione di dissesto dell'ente locale, il cui risanamento veniva affidato all'organismo straordinario di liquidazione. In applicazione degli articoli 248 del TUEL e dell'art. 5 della legge n. 140 del 2004 – circa il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'ente di cui sia stato dichiarato il dissesto</p>

			<p>– il ricorrente si è trovato nell'impossibilità di agire per ottenere il pagamento dei suoi crediti.</p> <p>La Corte ha constatato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, avendo rilevato che il divieto di agire in via esecutiva ha realizzato un'ingerenza illegittima nel diritto del ricorrente al rispetto dei propri beni. La Corte ha altresì dichiarato sussistente la violazione dell'art. 6 CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale, in quanto il ricorrente, che aveva ottenuto l'accertamento giudiziale definitivo del proprio credito nel 2003, è stato privato del suo diritto per un periodo eccessivamente lungo.</p>
28	43612/10	24.9.13	<p>Belpietro – <i>in materia di libertà di espressione</i>. Il ricorrente, direttore del quotidiano <i>Il Giornale</i>, era stato condannato a quattro mesi di reclusione, con pena sospesa in via condizionale, all'esito di un giudizio per diffamazione avente ad oggetto un articolo pubblicato sul giornale da lui diretto.</p> <p>Il ricorrente ha promosso ricorso davanti alla Corte EDU, lamentando che la condanna per diffamazione a lui inflitta avesse violato il suo diritto alla libertà di espressione, di cui all'articolo 10 della Convenzione. Nel caso di specie, la Corte non ha ravvisato alcuna circostanza eccezionale tale da giustificare il ricorso a una sanzione così severa: per tali motivi ha dichiarato sussistente la violazione dell'art. 10 CEDU, avendo ritenuto che, in considerazione della natura e della misura della sanzione comminata, l'ingerenza al diritto alla libertà di espressione non era proporzionata al fine legittimamente perseguito.</p>
29	30210/06	8.10.13	<p>Ricci – <i>in materia di libertà di espressione</i>. Il caso riguarda la diffusione, da parte di un telegiornale satirico, di immagini acquisite durante il fuori onda di una trasmissione televisiva, per la quale il suo direttore era stato condannato a quattro mesi di reclusione, con pena sospesa in via condizionale. Il ricorrente ha promosso ricorso davanti alla Corte EDU, lamentando che la condanna a lui inflitta avesse violato il suo diritto alla libertà di espressione, di cui all'articolo 10 della Convenzione.</p> <p>Nel caso di specie, la Corte non ha ravvisato alcuna circostanza eccezionale tale da giustificare il ricorso a una sanzione così severa, anche in considerazione del fatto che il video diffuso non era tale da arrecare un pregiudizio importante alla parte offesa. La Corte ha quindi ritenuto che, in considerazione della natura e della misura della sanzione comminata, l'ingerenza al diritto alla libertà di espressione non era proporzionata al fine legittimamente perseguito, ed ha pertanto constatato la violazione dell'articolo 10 della CEDU.</p>

<p>30</p>	<p>23658/07 24941/07 25724/07</p>	<p>15.10.13</p>	<p>Casacchia e altri – <i>in materia di retroattività delle leggi di interpretazione autentica.</i> Nel 1993, alcuni dipendenti del Banco di Napoli in pensione, avevano intentato una causa con l'istituto bancario circa l'interpretazione estensiva delle leggi n. 421 e n. 503 del 1992. Essi avevano lamentato che in base a tali leggi il Banco di Napoli aveva tentato di sopprimere il sistema di perequazione aziendale calcolato sulla base degli aumenti salariali dei dipendenti di pari grado in servizio, anche nei confronti delle persone che erano già in pensione, limitando la perequazione a un semplice aumento in base al costo della vita. Successivamente, il legislatore era intervenuto con una legge di interpretazione autentica, la n. 234 del 2004, in base alla quale i pensionati del Banco di Napoli non avrebbero potuto più avvalersi del sistema di perequazione aziendale a partire dal 1992.</p> <p>I ricorrenti avevano sostenuto che l'entrata in vigore della legge n. 243 del 2004 aveva avuto il solo scopo di determinare l'esito dei giudizi e di rendere inutili ulteriori udienze, violando l'indipendenza del potere giudiziario e interferendo nell'amministrazione della giustizia.</p> <p>La Corte ha constatato la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, in quanto non vi era alcuna ragione di interesse generale tale da giustificare l'intervento legislativo ad effetto retroattivo, che ha determinato l'esito dei procedimenti pendenti.</p>
<p>31</p>	<p>19264/07</p>	<p>15.10.13</p>	<p>Natale e altri – <i>in materia di retroattività delle leggi di interpretazione autentica.</i> Nel 1993, alcuni dipendenti del Banco di Napoli in pensione, avevano intentato una causa con l'istituto bancario circa l'interpretazione estensiva delle leggi n. 421 e n. 503 del 1992. Essi avevano lamentato che in base a tali leggi il Banco di Napoli aveva tentato di sopprimere il sistema di perequazione aziendale calcolato sulla base degli aumenti salariali dei dipendenti di pari grado in servizio, anche nei confronti delle persone che erano già in pensione, limitando la perequazione a un semplice aumento in base al costo della vita. Successivamente, il legislatore era intervenuto con una legge di interpretazione autentica, la n. 243 del 2004, in base alla quale i pensionati del Banco di Napoli non avrebbero potuto più avvalersi del sistema di perequazione aziendale a partire dal 1992.</p> <p>I ricorrenti avevano sostenuto che l'entrata in vigore della legge n. 243 del 2004 aveva avuto il solo scopo di determinare l'esito dei giudizi e di rendere inutili ulteriori udienze, violando l'indipendenza del potere giudiziario e interferendo nell'amministrazione della giustizia.</p>

			La Corte ha constatato la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, in quanto non vi era alcuna ragione di interesse generale tale da giustificare l'intervento legislativo ad effetto retroattivo, che ha determinato l'esito dei procedimenti pendenti.
32	14055/04	22.10.13	Mercuri – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata.
33	17475/09	29.10.13	Varvara – <i>in materia di abusivismo edilizio</i> . Nel 1984, il ricorrente aveva ottenuto dal Comune di Cassano delle Murge l'approvazione di un piano di lottizzazione in prossimità della foresta di Mercadante. Tale progetto venne successivamente dichiarato illegittimo e si aprì un procedimento penale per il reato di lottizzazione abusiva, conclusosi con una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato. I beni oggetto della lottizzazione furono confiscati. Il ricorrente, invocando l'art. 7 della Convenzione relativo al principio <i>nulla poena sine lege</i> , ha adito la Corte EDU lamentando che la confisca dei beni era stata disposta in assenza di una sentenza di condanna. La Corte ha affermato che il principio di legalità sancito dall'articolo 7 della Convenzione impone che l'applicazione della pena discenda da una pronuncia giurisdizionale che accerti la responsabilità penale dell'autore del reato. Nel caso di specie, la Corte ha affermato che la misura della confisca inflitta al ricorrente fosse in contrasto con l'art. 7 e fosse del tutto arbitraria, in quanto il ricorrente non era stato condannato per il reato di lottizzazione abusiva. La Corte ha altresì constatato la violazione dell'art. 1, Prot. n. 1, CEDU, relativo alla protezione della proprietà avendo ritenuto illegittima l'ingerenza nel diritto al rispetto dei beni del ricorrente.
34	15015/03, 19419/03, 19436/03, 19448/03, 19469/03 19470/03	5.11.13	Bencivenga e altri – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata.
35	20619/03 23751/03	5.11.13	Ascierto e Buffolino – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell'art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata.

36	28090/03 28462/03	26.11.13	Maffei e De Nigris – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata. Costata altresì la violazione degli artt. 6, par. 1, e 1 Prot. n. 1 CEDU, in riferimento al ritardo nell’erogazione dell’equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001.
37	13431/07	26.11.13	Francesco Quattrone – <i>in materia di ragionevole durata</i> . Costata la violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, relativo al diritto ad un processo equo sotto il profilo della ragionevole durata della procedura <i>ex lege</i> Pinto. La Corte ha altresì constatato la violazione dell’art. 6, avendo ritenuto non giustificata la condanna alle spese processuali relativi alla procedura <i>ex lege</i> Pinto,
38	16412/03 16413/03 16414/03 16415/03 16416/03 16417/03 22294/03 22351/03 22353/03 22354/03 22355/03	10.12.13	Limata e altri – <i>in materia di ragionevole durata del processo</i> . Costata la violazione degli artt. 6, par. 1, e 1 Prot. n. 1 CEDU, in riferimento al ritardo nell’erogazione dell’equa riparazione <i>ex lege</i> n. 89 del 2001.
39	51930/10	17.12.13	Nicolò Santilli – <i>in materia di affidamento dei minori</i> . Il ricorrente aveva adito la Corte EDU lamentando la violazione del suo diritto al rispetto della vita familiare in quanto, dal 2006, nonostante i molteplici provvedimenti emanati dal Tribunale per i Minorenni a lui favorevoli, non ha potuto esercitare pienamente il diritto di visita al figlio a causa del comportamento ostativo della madre. Il ricorrente si doleva, inoltre, di aver subito una discriminazione fondata sul sesso, contraria all’art. 14 della Convenzione, in combinato disposto con l’art. 8. La Corte ha dichiarato sussistente la violazione dell’art. 8 della Convenzione sotto il profilo dell’inadempimento degli obblighi positivi dello Stato, a causa della mancata adozione da parte delle autorità nazionali di misure adeguate e sufficienti a garantire il rispetto del diritto di visita del padre alla figlia minore.